REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/82 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/83 (5), prevede misure speciali soltanto per i piselli, le fave e le favette; che la produzione di lupini dolci presenta caratteristiche analoghe a quella dei piselli, delle fave e delle favette; che occorre pertanto estendere ai lupini dolci le misure di sostegno esistenti per i piselli, le fave e le favette, provvedendo nel contempo a taluni adeguamenti del regolamento (CEE) n. 1431/82;

considerando d'altronde che il regolamento (CEE) n. 1431/82 ha previsto un regime d'aiuto per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana durante le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/ 1984; che alla luce dell'esperienza acquisita durante questo periodo non conviene più limitare nel tempo il regime in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1431/82 è modificato come segue:

- 1) nel titolo i termini «i piselli, le fave e le favette» sono sostituiti dai termini «i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci»;
- 2) all'articolo 1 è aggiunto il seguente terzo trattino:
 - «— i lupini dolci della sottovoce 12.03 C III della tariffa doganale comune.»;
- (1) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 21.
- (2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 96.
- (3) GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.
- (4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
- (5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 18.

- 3) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
 - «b) un prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 1, qualora siano utilizzati per l'alimentazione umana o animale per un'utilizzazione diversa da quella prevista alla lettera a).»;
- 4) il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il prezzo limite è fissato per i panelli di soia a un livello che consenta l'utilizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 negli alimenti per animali in condizioni di concorrenza normali con i panelli e che garantisca un equo reddito ai produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci.»;
- 5) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Se il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia, determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, è inferiore al prezzo limite, viene concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali. Tale aiuto è pari al 45 % della differenza fra questi prezzi per i piselli, le fave e le favette e al 60 % di questa differenza per i lupini dolci.»;
- 6) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Se il prezzo medio del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 1, determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, è inferiore al prezzo d'obiettivo valido per una campagna, un aiuto pari alla differenza fra questi due prezzi viene concesso per i prodotti raccolti nella Comunità e utilizzati nell'alimentazione umana o animale per un'utilizzazione diversa da quella prevista al paragrafo 1.»;
- 7) il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, é sostituito dal testo seguente:
 - «Tale prezzo è fissato contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per la fissazione del prezzo limite e del prezzo d'obiettivo. Esso si intende per la qualità tipo per la quale è fissato quest'ultimo prezzo.»;

- 8) il testo dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
 - «b) le modalità di controllo del diritto all'aiuto; tale controllo può riguardare sia i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità, sia quelli originari di paesi terzi; per questi ultimi il controllo può essere accompagnato da una cauzione.»;
- 9) all'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:
 - «d) le condizioni del diritto all'aiuto dei lupini, in particolare la definizione del termine "lupini dolci".»;

- 10) il testo dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
 - «a) gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono fissati periodicamente dalla Commissione.»;
- 11) all'articolo 7, l'ultimo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD